

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI CONTRO LA VIOLENZA, I MALTRATTAMENTI E GLI ABUSI SESSUALI A DANNO DI MINORI

TRA:

La Prefettura-U.T.G. di Cagliari

La Regione Autonoma della Sardegna

Il Comune di Cagliari

La Provincia di Cagliari

La Provincia di Carbonia – Iglesias

La Provincia del Medio - Campidano

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Il Tribunale per i Minorenni di Cagliari

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari

La Questura di Cagliari

Il Centro per la Giustizia Minorile della Sardegna

Il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Cagliari

L'Associazione Rompere il Silenzio

PREMESSO

- che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 070100 del 03.10.2000, nel quadro dell'attivazione di strategie di intervento per la prevenzione del fenomeno della pedofilia, evidenziava la necessità di intraprendere iniziative di coordinamento dei diversi enti operanti nel territorio;
- che nel medesimo atto è stata sottolineata la necessità di attivare presso le Prefetture –U.U.TT.GG. strategie e risposte diversificate sia sul piano della repressione che della prevenzione del fenomeno, nell'ambito della Conferenza Permanente, individuata come lo strumento più idoneo per mettere “in rete” le varie istituzioni pubbliche e private;
- che nel corso della riunione del Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione (ora Conferenza Permanente), tenutasi presso questa Prefettura-U.T.G. in data 16.10.2000, a seguito dell'esame del complesso problema e delle azioni già esistenti, si è convenuto di costituire “un Comitato tecnico ristretto” con il compito di sviluppare “le opportune sinergie tra le varie Amministrazioni” per la elaborazione di strategie operative di monitoraggio e di intervento;
- che con decreto n. 0001309/10.22/U.A. del 20.10.2000, è stato costituito il “Comitato per le iniziative di contrasto e prevenzione del fenomeno pedofilia” con compiti di supporto propositivo alla Conferenza Permanente;
- che dai lavori del Comitato si è evidenziata, come prioritaria, la necessità di addvenire alla stesura di un protocollo immediatamente esecutivo concernente

la messa in atto di modalità operative coordinate fra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti penali per abusi sessuali sui minori;

- che la Prefettura-U.T.G. di Cagliari riconosce e valorizza la positiva esperienza maturata, da parte delle varie istituzioni coinvolte in questa provincia, nell'attività di contrasto all'abuso sessuale in danno di minori nonché all'attività di tutela, di sostegno e terapia dei minori abusati;

considerato

- che in base a tale esperienza l'individuazione, da parte degli organi competenti, di un caso di abuso sessuale sovente non avviene a seguito di formale denuncia;
- che per accertare se l'abuso sia avvenuto, stia ancora avvenendo o non si sia mai verificato, è necessaria una complessa operazione investigativa nell'ambito del procedimento penale;

tenuto conto

- della peculiarità di un'indagine relativa ai casi di abuso sessuale e le conseguenze che da essa possono discendere nella vita personale e familiare della vittima e dell'indagato;
- che il mancato tempismo e la non sufficiente prudenza potrebbero causare il fallimento dell'intera indagine e inficiare la protezione del minore;
- della necessità di evitare che il sospettato venga a conoscenza dell'esistenza di indagini nei suoi riguardi per evitare ritorsioni nei confronti del minore;
- che la protezione del minore è elemento costitutivo dell'accertamento della verità; così come è doverosa la tutela della persona sospettata al fine di evitare irreparabili conseguenze nella vita professionale e familiare della stessa;

rilevata

- la necessità di modulare l'indagine attraverso interventi adeguatamente coordinati da parte delle diverse istituzioni interessate al fine di garantire la complementarietà fra l'accertamento della verità e la protezione del minore;
- la necessità per le Istituzioni di adottare tutte le misure preventive atte ad evitare di compromettere il buon esito dell'indagine;

ritenuta

- la scuola dell'obbligo il luogo privilegiato per percepire i segni rivelatori di abusi sessuali, da ciò derivando la necessità di fornire indicazioni agli operatori scolastici sui comportamenti da adottare e sulle modalità di effettuazione della segnalazione alle Forze dell'Ordine in caso di sospetto d'abuso o maltrattamento ad un minore;
- la necessità di un coordinamento degli accertamenti-interventi di protezione sin dal primo momento in cui viene acquisita la notizia;

- l'attività di contrasto alla pedofilia e all'abuso sessuale ai danni dei minori, nonché di sostegno e tutela, pur attivata in questa provincia con azioni costanti, incisive e condivise dalle varie Istituzioni, necessitante di un più preciso e uniforme coordinamento;

Le parti in premessa indicate stipulano il seguente accordo:

Articolo 1

Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del presente accordo

Articolo 2

I destinatari delle iniziative previste dal presente accordo sono i minori di qualsiasi nazionalità che possano aver subito abuso sessuale o tentativo di abuso sessuale, nonché i presunti abusanti e/o pedofili.

Al minore parte lesa va assicurata, la garanzia di un procedimento giuridico nonché la tutela e l'assistenza affettiva e psicologica in tutte le fasi del procedimento stesso tramite le modalità previste per legge.

Per meglio tutelare le suddette esigenze, soprattutto negli abusi intrafamiliari, risulta indispensabile che si riescano ad equilibrare le esigenze di indagine e il principio di obbligatorietà dell'azione penale con quelle della protezione dei minori per evitare che l'accertamento della verità non avvenga ledendo ulteriormente i diritti e le esigenze della persona offesa.

Tutte le istituzioni coinvolte a tal fine si impegnano a collaborare in forma coordinata e collaborativa per conseguire sin dalle prime fasi, le seguenti finalità:

- tutela sociale del minore e della famiglia;
- sostegno psicologico del minore e della famiglia;
- tutela legale del minore, anche mediante difesa tecnica.

Articolo 3

A seguito della avvenuta conoscenza di un fatto costituente notizia di reato, gli Organi di Polizia Giudiziaria trasmettono la relativa comunicazione (CNR) alla Procura competente (presso il Tribunale Ordinario, ovvero presso il Tribunale per i Minorenni a seconda che l'indiziato sia un maggiorenne o un minorenni).

La Procura provvederà a dare comunicazione della notizia ricevuta, nel più breve tempo possibile, ai sensi dell'art. 609 decies, primo comma, del C.P., al Tribunale per i Minorenni per l'eventuale apertura di un procedimento civile a tutela del minore abusato.

Il Tribunale per i Minorenni, nel caso dovesse ravvisare già nella notizia di reato elementi indicanti l'inadeguatezza dei genitori, provvederà a sua volta a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni per eventuali richieste in ordine all'apertura di un procedimento, fatta eccezione per i casi di urgenza per i quali il Tribunale riterrà di dover aprire d'ufficio un procedimento ai sensi dell'art. 336 u.c. C.C., ovvero la procedura per la verifica dello stato di

abbandono ai sensi dell'art. 10 della legge 184/83, così come sostituito dall'art. 10 della legge 149/01.

L'assistenza affettiva e psicologica alla persona offesa minorenni sarà assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori, ovvero di altre persone indicate dal minorenni e ritenute idonee dall'autorità giudiziaria procedente (art. 609 decies, 2° comma, C.P.).

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei competenti servizi degli enti locali di cui si avvarrà, altresì, l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento (Art. 609 decies, 3° comma, C.P.).

Articolo 4

Salvo quanto stabilito dall'articolo precedente, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che dovessero ricevere una segnalazione d'abuso in danno di un minore, anche se parziale, effettuate le opportune verifiche e le attività di iniziativa, trasmettono la notizia tanto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario quanto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni al fine di consentire il più immediato avvio di un coordinamento tra detti Uffici.

Qualora si presenti l'immediata necessità di un allontanamento del minore, troveranno applicazione le procedure di cui all'art. 403 C.C. onde poter assicurare al medesimo una collocazione adeguatamente protetta (c/o parenti, famiglie idonee, comunità) che lo sottragga alla situazione di pregiudizio che lo vede coinvolto.

L'adozione di tale provvedimento rientra nella competenza esclusiva della pubblica autorità (Forze dell'Ordine e operatori sociali) che abbia accertato la sussistenza del caso.

La pubblica autorità che interviene ai sensi dell'art. 403 c.c. può consultare il P.M.M. di turno per chiarimenti in merito ad eventuali dubbi di carattere tecnico-giuridico in relazione alla specificità del caso segnalato, mentre, nel caso in cui abbia disposto ai sensi dell'art. 403 c.c. l'allontanamento del minore, deve informare (via fax) di tale decisione la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, competente a chiedere, ove sussistano i presupposti, con ricorso al Tribunale per i Minorenni, un provvedimento civile di allontanamento.

Art. 5

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ha ricevuto la segnalazione ha l'obbligo di mantenere il più stretto riserbo sui fatti inerenti all'ipotesi di reato di cui fosse venuto a conoscenza, non diffondendo alcuna notizia se non per quanto imposto dagli artt. 331 e 334 del C.P.P..

In particolare, hanno l'obbligo di non riferire notizie riguardanti l'ipotesi di reato a terzi senza previa autorizzazione della Procura competente, deputata nel caso specifico a stabilire quali atti dovranno restare coperti dal segreto istruttorio.

Qualora la notizia provenisse da privati, dovrà essere raccomandato a tutte le persone informate sui fatti di non diffondere, a loro volta, fuori dai casi stabiliti dalla legge, notizie circa i fatti di cui sono venuti a conoscenza, al fine di preservare la segretezza investigativa e l'incolumità del minore.

Articolo 6

Il Tribunale per i Minorenni ha il compito di individuare il servizio territoriale competente ad assistere il minore vittima del presunto abuso sessuale e, contestualmente, di darne immediata comunicazione al Sostituto Procuratore designato a seguire il caso, anche in vista di una eventuale audizione nell'incidente probatorio.

Il servizio incaricato si limiterà al sostegno psicologico del minore e alla sua preparazione agli atti giudiziari, evitando ogni interferenza o riferimento a fatti, circostanze e situazioni che possano pregiudicare la genuinità della prova da assumere, fermo restando il diritto di cura del minore.

Il Tribunale per i Minorenni, laddove verifichi che non siano già attivati dei Servizi a tutela del minore abusato, incarica i servizi territoriali competenti ad assistere il minore.

Articolo 7

L'Ente Locale Comune, su incarico del Tribunale dei Minori, attraverso il Servizio sociale professionale, si impegna a:

- assicurare la protezione del minore attraverso la sua tempestiva collocazione in struttura d'accoglienza individuata allo scopo, in relazione alle singole situazioni;
- garantire la tutela sociale del minore e della famiglia, in raccordo con le istituzioni giudiziarie e sanitarie preposte per le istanze cliniche, in tutte le fasi del processo di intervento allo scopo di ridurre gli effetti negativi del provvedimento;
- concorrere alla predisposizione degli interventi integrati socio- sanitari;
- definire ed elaborare un progetto personalizzato, a favore del minore e della sua famiglia, articolato nei tempi e nelle modalità di attuazione, in sincronia con le diverse fasi del procedimento.

Al fine di superare situazioni complesse e altamente conflittuali che precludono l'attuazione di interventi di sostegno e di mediazione da parte del Servizio Sociale professionale nell'esecuzione di provvedimenti di allontanamento coatto, l'Ente Locale Comune si impegna ad individuare e formare figure professionali che possano fornire un supporto adeguato in tali circostanze.

In ogni caso il Comune collaborerà, secondo le proprie competenze istituzionali, con gli altri organi competenti per legge, secondo le indicazioni del T.M..

Articolo 8

L'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale garantisce, attraverso i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali, le seguenti azioni:

- sostegno psicologico del minore prima, durante e dopo la fase processuale;
- presa in carico dalla rivelazione alla protezione e al trattamento psicologico e sociale, attraverso procedimenti diagnostici e psicoterapeutici per vittima, famiglia e abusante;
- presa di contatto con le istituzioni giudiziarie e con gli enti locali al fine di garantire che i tempi e i modi relativi alle iniziative processuali, nonché gli

interventi di tutela sociale, siano in sintonia con i bisogni del minore emersi nel contesto clinico;

- preparazione, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria (P.M. o G.I.P. competenti), all'incidente probatorio mediante audizione protetta del minore abusato a cura di psicologi opportunamente indicati dalle rispettive AA.SS.LL. di appartenenza;
- i Servizi territoriali e/o ospedalieri delle AA.SS.LL. garantiranno l'assistenza medica attraverso medici specialisti adeguatamente formati e incaricati

Articolo 9

Il Servizio sociale minorile dell'Amministrazione della Giustizia, nello specifico settore della violenza e abuso, interviene con la presa in carico del minore autore di reato, secondo il disposto del D.P.R. 448/88.

Nei confronti del minore vittima di abuso, ai sensi dell'art. 609 decies c.p., garantisce attività di affiancamento ed assistenza in ogni stato e grado del procedimento.

Interviene, in collaborazione con i Servizi territoriali, nelle diverse fasi del procedimento a seconda del mandato e degli eventuali interventi già in atto o conclusi.

In particolare, si occupa di verificare che tutti gli interventi necessari alla tutela del minore siano stati attivati anche assumendo il ruolo, se richiesto, di curatore speciale.

Articolo 10

Le Forze dell'Ordine, i Servizi Sociali degli EE.LL., le AA.SS.LL. e, in ogni caso, tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, soprattutto nella fase iniziale dell'intervento, durante la quale il minore a rischio dovrà essere allontanato e sostenuto, ed in fase di rivelazione (presso la famiglia o la comunità), sono tenuti a scambiare tra loro tutte le informazioni possibili e a non adottare iniziative che possano ostacolare l'esercizio delle rispettive competenze, se non dopo reciproca consultazione.

Articolo 11

I minori da allontanare dalla famiglia per abuso sessuale, preferibilmente, non dovranno essere collocati presso amici, conoscenti, parenti della stessa famiglia, al fine di garantire l'idoneità delle misure di protezione, di scongiurare ogni inquinamento probatorio nonché l'eventuale suggerita o incoraggiata ritrattazione da parte del minore.

Tale cautela è esclusa, fatte salve altre circostanze, nell'ipotesi in cui il genitore denunciante, autonomamente, si allontani dal coniuge/convivente, presunto abusante, per non mantenere in situazione di rischio il minore presumibilmente abusato, ovvero nell'ipotesi che il genitore denunciante sia già separato, anche solo di fatto, dal genitore abusante.

Articolo 12

Le Forze dell'Ordine titolari delle indagini potranno assumere informazioni da tutti coloro che abbiano avuto modo di entrare in contatto con il minore ovvero di conoscere notizie che lo riguardano in ragione della loro professione.

Tali informazioni potranno essere, altresì, fornite all'Autorità Giudiziaria procedente, anche tramite la Polizia Giudiziaria, senza limitazioni di segreto professionale (che nella materia potrebbe riguardare gli esercenti professioni socio-sanitarie) e del segreto d'ufficio (che riguarda tutti i pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio) stante il disposto degli artt. 200 e 201 c.p.p. che pone come eccezione a tali principi "i casi in cui hanno l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria".

Articolo 13

In sede di sommarie informazioni, rese da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio all'Autorità Giudiziaria inquirente o alla Polizia Giudiziaria, relativamente ad un caso di abuso sessuale su un minore, dovrà essere registrato solo il cognome e nome, qualifica della persona le cui dichiarazioni si verbalizzano, l'ente di appartenenza, indirizzo e numero telefonico, omettendo di trascrivere i dati personali ed in specie il luogo di residenza al fine di garantire la tutela della persona.

Le generalità complete di tale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dovranno essere, invece, separatamente annotate per una compiuta ma riservata identificazione.

Articolo 14

Resta fermo l'obbligo previsto dagli artt. 331 e 334 c.p.p. per i vari operatori sociali incaricati di pubblico servizio (assistenti sociali, psicologi, educatori, insegnanti) nonché per gli esercenti una professione sanitaria di fare denuncia per iscritto, senza ritardo e senza alcun vaglio preventivo, al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria ove, nell'esercizio del loro servizio, abbiano notizia di abusi o maltrattamenti in danno di minori.

Articolo 15

Gli Enti di appartenenza devono assicurare il supporto legale agli operatori che si occupano direttamente dei casi di abuso e maltrattamento a danno dei minori, anche attraverso momenti formativi.

Articolo 16

I Dirigenti scolastici e gli insegnanti saranno pronti a recepire i manifesti segni rivelatori di abuso sessuale e ad affrontare l'eventuale rivelazione:

- evitando mortificazioni dei minori sorpresi in atti erotizzati;
- garantendo al minore la riservatezza in merito ad eventuali confidenze e nel contempo la presa in carico del problema;
- mantenendo il più assoluto riserbo circa quanto appreso, che sarà formalmente riferito – preferibilmente dalla Direzione dell'Istituto – all'autorità giudiziaria

inquirente o alle Forze dell'Ordine, previo eventuale raccordo con i Servizi sociali e i Servizi psico-sociali o materno-infantili delle AA.SS.LL..

Saranno supportati e sostenuti, nell'applicazione dei precedenti articoli, da operatori competenti indicati dai Servizi psico-sociale e materno-infantile delle AA.SS.LL. e dei Servizi territoriali competenti.

Articolo 17

I dirigenti scolastici interessati daranno la massima collaborazione mettendo a disposizione della Polizia Giudiziaria inquirente locali il più possibile riservati e idonei all'ascolto di minori nel corso degli orari scolastici, adottando ogni misura per garantire la massima riservatezza.

Articolo 18

Per richiedere la collaborazione degli Istituti scolastici gli organi inquirenti contatteranno riservatamente i Dirigenti scolastici. Questi ultimi tratteranno la richiesta riservatamente riferendone esclusivamente ai collaboratori necessariamente coinvolti e utilizzeranno un protocollo riservato.

Articolo 19

La Direzione dell'Istituto scolastico interessato garantirà la collaborazione all'allontanamento del minore dalla famiglia da eseguirsi a scuola, sia ai sensi dell'art. 403 c.c. sia a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni, effettuato da parte delle Forze dell'Ordine o dei Servizi sociali, che eventualmente di concerto si prenderanno carico di informare i familiari del minore con le modalità più idonee ad evitare la compromissione delle indagini, a garantire la tutela dei minori e a sollevare da ogni responsabilità, eventualmente conseguente all'allontanamento, la scuola di appartenenza.

Articolo 20

La Regione si impegna a realizzare strategie di contrasto favorendo l'allocazione e l'organizzazione a dimensione distrettuale di servizi socio sanitari integrati, di pronto intervento e strutture di accoglienza, promuovendo la conoscenza del fenomeno, la tutela, il sostegno e la terapia dei minori abusati.

Articolo 21

La Provincia si impegna, quale ente intermedio tra Comune e Regione, a promuovere e sostenere, in base alle esigenze del territorio, a livello comunale e sovracomunale, risposte congiunte e omogenee da parte degli interessati e a favorire un confronto continuo tra le istituzioni e gli operatori competenti, al fine di addivenire ad una prassi operativa condivisa su tutto il territorio, utile anche alla eventuale definizione delle linee guida regionali.

Articolo 22

La Prefettura-U.T.G. di Cagliari si impegna:

- a convocare riunioni periodiche con tutte le parti firmatarie al fine di effettuare il monitoraggio e la verifica su eventuali problematiche insorte;
- a curare la diffusione e promozione del protocollo, anche al fine di favorirne l'adesione e l'applicazione da parte di tutti gli altri enti locali, istituzioni e soggetti interessati;
- ad affrontare, in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, i problemi oggetto del presente protocollo, nonché promuovere la conoscenza e la corretta applicazione del medesimo da parte di tutte le Forze dell'Ordine.

Articolo 23

Il presente protocollo può essere, d'intesa fra le parti, modificato in ogni momento e integrato con successivi accordi.